

Raccomandazione 189

RACCOMANDAZIONE CONCERNENTE LE CONDIZIONI GENERALI PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI LAVORO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, riunitasi il 2 giugno 1998 per la sua ottantaseiesima sessione;

Riconoscendo la necessità di promuovere il benessere economico, sociale e spirituale e lo sviluppo delle persone, famiglie, comunità e nazioni;

Consapevole dell'importanza della creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese;

Richiamando la Risoluzione relativa alla promozione delle piccole e medie imprese adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 72a sessione nel 1986, nonché delle conclusioni contenute nella Risoluzione sulle politiche dell'impiego in un'economia globalizzata, adottata dalla Conferenza in occasione della sua 83a sessione nel 1996;

Rilevando che le piccole e medie imprese, in quanto fattore determinante della crescita e dello sviluppo economici, sono sempre più all'origine della maggior parte del lavoro generato su scala mondiale, e possono contribuire alla creazione di un ambiente favorevole all'innovazione e all'imprenditorialità;

Apprezzando l'importanza tipica del lavoro produttivo, sostenibile e di qualità;

Riconoscendo che le piccole e medie imprese offrono alle donne e ad altri gruppi tradizionalmente svantaggiati la possibilità di accedere, nelle condizioni migliori, a lavoro produttivo, sostenibile e di qualità;

Nella convinzione che la promozione del rispetto della Convenzione sul lavoro forzato, 1930, della Convenzione concernente la libertà di associazione e il diritto sindacale, 1948, della Convenzione sul diritto d'organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949, della Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951, della Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957, e della Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958, favorirà la creazione di lavoro di qualità nelle piccole e medie imprese e, in particolare, che la promozione del rispetto della Convenzione e della Raccomandazione sull'età minima, 1973, sarà di ausilio all'impegno dei Membri per l'eliminazione del lavoro minorile;

¹ Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

Nella convinzione che l'adozione di nuove disposizioni relative alla creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese sia da considerare congiuntamente a:

- a) le disposizioni pertinenti di altre convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro come, se del caso, la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'impiego, 1964, e la Raccomandazione sulla politica dell'impiego (disposizioni complementari), 1984, la Raccomandazione sulle cooperative (paesi in via di sviluppo), 1966, la Convenzione e la Raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, e la Convenzione e la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981;
- b) altre iniziative dell'OIL volte a promuovere il ruolo delle piccole e medie imprese nella creazione di lavoro sostenibile e ad incoraggiare l'attuazione adeguata e congiunta della protezione sociale, inclusi programmi come «Creare e meglio gestire la vostra impresa» e simili, nonché le attività del Centro internazionale di formazione dell'OIL in materia di formazione e di sviluppo delle competenze, offriranno orientamenti preziosi ai Membri al fine di elaborare e attuare strategie di creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alle condizioni generali per favorire la creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; e

Avendo deciso che queste proposte assumeranno la forma di una raccomandazione,

adotta oggi, diciassette giugno millenovecentonovantasette, la raccomandazione seguente, che sarà denominata Raccomandazione sulla creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese, 1998.

I. DEFINIZIONE, SCOPO E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. I Membri dovrebbero definire, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le piccole e medie imprese secondo criteri appropriati, tenendo conto delle condizioni socioeconomiche nazionali, essendo inteso che tale flessibilità non deve impedire ai Membri di adottare definizioni comuni in vista della compilazione e dell'analisi dei dati.

2. I Membri dovrebbero adottare misure appropriate, adeguate alle condizioni nazionali e compatibili con la prassi nazionale, in vista di riconoscere e di promuovere il ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese possono svolgere in materia di:

- a) promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto;
- b) estensione delle possibilità di esercitare un'attività retribuita e generatrice di profitto, che conduca a un lavoro produttivo e sostenibile;
- c) crescita economica sostenibile e capacità di reagire con flessibilità ai cambiamenti;

- d)* maggiore partecipazione economica dei gruppi sociali svantaggiati ed emarginati;
- e)* incremento del risparmio e degli investimenti nel paese;
- f)* formazione e sviluppo delle risorse umane;
- g)* sviluppo equilibrato a livello regionale e locale;
- h)* fornitura di beni e servizi più adatti ai bisogni dei mercati locali;
- i)* accesso a condizioni e a una qualità di lavoro migliori, suscettibili di contribuire a un miglioramento della qualità della vita e di permettere a un gran numero di persone di aver accesso alla protezione sociale;
- j)* stimolazione dell'innovazione, dell'imprenditorialità, dello sviluppo tecnologico e della ricerca;
- k)* accesso ai mercati nazionali e internazionali;
- l)* promozione di buone relazioni tra datori di lavoro e lavoratori.

3. In vista di promuovere il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese menzionate nel paragrafo 2, i Membri dovrebbero adottare misure e meccanismi di attuazione appropriati, volti alla salvaguardia degli interessi dei lavoratori di queste imprese, offrendo loro la protezione di base derivante da altri strumenti pertinenti.

4. Le disposizioni di questa raccomandazione si applicano a tutti i settori dell'attività economica e a tutte le categorie di piccole e medie imprese, indipendentemente dal tipo di proprietà (p. es. società private e pubbliche, cooperative, imprese in partenariato, familiari e individuali).

II. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

5. In vista di creare un ambiente propizio alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, i Membri dovrebbero:

- a)* adottare e attuare le strategie budgetarie, monetarie e occupazionali atte a promuovere un ambiente economico ottimale (in particolare per quanto concerne l'inflazione, i tassi d'interesse, i tassi di cambio, la fiscalità, l'occupazione e la stabilità sociale);
- b)* disporre ed eseguire le norme giuridiche appropriate relative, in particolare, ai diritti di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, alla collocazione degli stabilimenti, all'esecuzione dei contratti, e a una concorrenza leale, nonché disporre un'adeguata legislazione sociale e del lavoro;
- c)* rendere più attrattiva l'imprenditorialità evitando i provvedimenti di ordine politico e giuridico svantaggiosi per coloro che desiderano diventare imprenditori.

6. I provvedimenti menzionati nel paragrafo 5 qui sopra devono essere completati da strategie volte a promuovere piccole e medie imprese efficaci e competitive, capaci di offrire opportunità di impieghi produttivi e sostenibili a condizioni sociali adeguate. A tal fine, i Membri dovrebbero considerare politiche volte a:

- (1) stabilire condizioni tali da:
 - a)* assicurare a tutte le imprese, di qualsiasi tipo e dimensione:
 - i)* pari opportunità in ambiti quali l'accesso al credito, alle divise e ai fattori produttivi importati,
 - ii)* una fiscalità equa;

- b) garantire l'applicazione della legislazione del lavoro senza discriminazione alcuna allo scopo di migliorare la qualità dell'occupazione nelle piccole e medie imprese;
 - c) incoraggiare il rispetto da parte delle piccole e medie imprese delle norme internazionali relative al lavoro minorile;
- (2) eliminare gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita delle piccole e medie imprese derivanti, in particolare, da:
- a) difficoltà di accesso al credito e al mercato dei capitali;
 - b) scarso livello di competenze tecniche e gestionali;
 - c) formazione inadeguata;
 - d) scarsi livelli di produttività e di qualità;
 - e) accesso inadeguato ai mercati;
 - f) difficoltà di accesso alle nuove tecnologie;
 - g) carenza di infrastrutture di trasporti e comunicazioni;
 - h) carattere non appropriato, inadeguato o eccessivo delle formalità amministrative relative a registrazione, licenze, rapporti da fornire e simili, e in particolare di quelle formalità tali da scoraggiare il reclutamento di personale, senza ledere il livello delle condizioni d'impiego né l'efficacia dell'ispezione del lavoro o del sistema di controllo delle condizioni di lavoro e delle questioni relative a:
 - i) un supporto insufficiente in materia di ricerca e di sviluppo;
 - j) difficoltà di accesso alle opportunità offerte dai mercati pubblici e privati;
- (3) stabilire misure e incentivi specifici per assistere e promuovere il settore informale al fine della sua integrazione nel settore formale.

7. In vista dell'elaborazione di queste politiche, i Membri dovrebbero, se opportuno:

- (1) raccogliere dati nazionali sul settore delle piccole e medie imprese, e in particolare in merito agli aspetti quantitativi e qualitativi dell'occupazione, pur garantendo che ciò non costituisca un onere amministrativo eccessivo per le piccole e medie imprese;
- (2) intraprendere esame d'insieme circa l'incidenza delle politiche e dei regolamenti esistenti relativi alle piccole e medie imprese, con particolare attenzione all'impatto dei programmi di adeguamento strutturale sulla creazione di lavoro;
- (3) riesaminare la legislazione sociale e del lavoro, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, per valutare se:
 - a) la legislazione risponda ai bisogni delle piccole e medie imprese, pur garantendo protezione e condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori delle medesime;
 - b) siano necessarie misure complementari in materia di protezione sociale, quali le assicurazioni volontarie, iniziative di carattere cooperativo o simili;
 - c) tale protezione sociale si estenda ai lavoratori delle piccole e medie imprese, e se esistano disposizioni adeguate a garantire il rispetto della legislazione in materia di protezione sociale in ambiti come le cure mediche,

le prestazioni in caso di malattia, disoccupazione, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, maternità, invalidità e superstiti, e in materia di assegni familiari.

8. Nei periodi di difficoltà economica, i governi dovrebbero cercare di fornire un'assistenza consistente ed efficace alle piccole e medie imprese e ai lavoratori delle medesime.

9. Nell'elaborazione di queste politiche i Membri:

- (1) potrebbero consultare, oltre alle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, altre parti interessate e competenti, secondo quanto riterranno opportuno;
- (2) dovrebbero prendere in considerazione altre politiche, in particolare relative alle questioni fiscali e monetarie, al commercio e all'industria, all'occupazione, al lavoro, alla protezione sociale, all'uguaglianza di genere, alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché allo sviluppo delle capacità mediante l'istruzione e la formazione;
- (3) dovrebbero stabilire meccanismi per analizzare, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le politiche in questione, ed aggiornarle.

III. SVILUPPO DI UNA CULTURA IMPRENDITORIALE

10. I Membri dovrebbero adottare, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, misure per creare e a sviluppare una cultura imprenditoriale volta a favorire le iniziative, la creazione di imprese, la produttività, la sensibilizzazione alle questioni ambientali, la qualità, le buone relazioni professionali, nonché pratiche sociali adeguate ed eque. A tal scopo, i Membri dovrebbero considerare di:

- (1) favorire lo sviluppo di un comportamento imprenditoriale mediante i sistemi e i programmi d'insegnamento, d'imprenditorialità e di formazione imperniati sul bisogno di posti di lavoro e gli obiettivi di crescita e di sviluppo economico, insistendo particolarmente sull'importanza delle buone relazioni professionali e sulle molteplici competenze tecniche e di gestione richieste dalle piccole e medie imprese;
- (2) cercare, con i mezzi appropriati, d'incoraggiare un atteggiamento più positivo di fronte alla presa di rischi e all'insuccesso negli affari, riconoscendo il valore pedagogico di queste esperienze, pur riconoscendone le ripercussioni tanto sugli imprenditori che sui lavoratori;
- (3) promuovere un processo d'apprendimento permanente per tutte le categorie di lavoratori e di imprenditori;
- (4) concepire e attuare, con la piena partecipazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, campagne di sensibilizzazione volte a promuovere:
 - a) il rispetto della supremazia del diritto e dei diritti dei lavoratori, di migliori condizioni di lavoro, di una maggiore produttività e di una migliore qualità dei beni e servizi;

- b) l'immagine dell'imprenditore modello e un sistema di premiazione a tale effetto, tenendo conto dei bisogni specifici delle donne e dei gruppi sociali svantaggiati ed emarginati.

IV. SVILUPPO DI UN'INFRASTRUTTURA DI SERVIZI EFFICACE

11. In vista di favorire la crescita delle piccole e medie imprese, il loro potenziamento di creazione di lavoro e la loro competitività, occorrerebbe mettere a disposizione di queste imprese e dei lavoratori delle medesime servizi accessibili di supporto diretto e indiretto, quali:

- a) l'assistenza prima dell'avvio, all'avvio e durante lo sviluppo dell'impresa;
- b) l'elaborazione e la verifica di un piano di gestione;
- c) gli incubatori di imprese;
- d) i servizi d'informazione, comprendenti servizi di consulenza in materia di politiche governative;
- e) i servizi di ricerca e di consulenza;
- f) il miglioramento delle competenze gestionali e professionali;
- g) la promozione e lo sviluppo della formazione in azienda;
- h) il supporto alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- i) l'assistenza al fine d'inalzare il livello di alfabetismo, di migliorare le attitudini al calcolo, le competenze informatiche e l'istruzione di base dei dirigenti d'impresa e dei lavoratori;
- j) l'accesso, direttamente o per il tramite del settore privato, all'energia, alle telecomunicazioni e a infrastrutture come acqua, elettricità, locali, trasporti e strade;
- k) l'assistenza in vista di una migliore comprensione e applicazione della legislazione del lavoro, incluse le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori, allo sviluppo delle risorse umane e alla promozione dell'uguaglianza di genere;
- l) i servizi giuridici, contabili e finanziari;
- m) il sostegno all'innovazione e alla modernizzazione;
- n) la consulenza in materia di tecnologia;
- o) la consulenza per un'applicazione efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo aziendale;
- p) l'accesso al mercato dei capitali, al credito e alla garanzia dei prestiti;
- q) la consulenza in materia di gestione delle finanze, del credito e dell'indebitamento;
- r) la promozione delle esportazioni e delle opportunità commerciali sui mercati nazionali e internazionali;
- s) lo studio dei mercati e l'assistenza alla commercializzazione;
- t) l'assistenza alla progettazione, allo sviluppo e alla presentazione dei prodotti;
- u) la gestione della qualità, inclusi il controllo e la misurazione della qualità;
- v) i servizi di condizionamento;
- w) i servizi di gestione ambientale.

12. I servizi di supporto elencati nel paragrafo 11 qui sopra dovrebbero, nella misura del possibile, essere concepiti e messi a disposizione in modo da garantirne la massima pertinenza ed efficacia. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito, in particolare:

- a) adattando i servizi in questione e la loro disponibilità ai bisogni particolari delle piccole e medie imprese, tenuto conto delle condizioni economiche, sociali e culturali esistenti, così come delle differenze relative alle dimensioni, al settore, e allo stadio di sviluppo;
- b) assicurando una partecipazione attiva delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori alla selezione dei servizi da fornire;
- c) sollecitando la partecipazione del settore privato e pubblico alla fornitura di questi servizi, per esempio per il tramite di organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, di organismi parastatali, di consulenti privati, di parchi tecnologici, di incubatori di imprese e delle piccole e medie imprese stesse;
- d) decentrando la fornitura di servizi in modo da avvicinarli il più possibile all'ubicazione delle piccole e medie imprese;
- e) facilitando l'accesso a un insieme integrato di servizi efficaci per l'istituzione di «sportelli unici» o di servizi di orientamento;
- f) prefiggendosi l'autosufficienza finanziaria dei prestatori di servizi, attraverso l'assunzione di una porzione ragionevole dei costi da parte delle piccole e medie imprese e di altre fonti, in maniera da evitare la distorsione dei mercati relativi a questi servizi e da migliorare il potenziale di creazione di occupazione delle piccole e medie imprese;
- g) assicurando la professionalità e la responsabilità nella gestione dei servizi forniti;
- h) stabilendo regolari meccanismi di monitoraggio, di valutazione e di aggiornamento dei servizi.

13. I servizi dovrebbero essere concepiti in modo da migliorare la produttività e gli altri fattori atti a promuovere l'efficacia e ad aiutare le piccole e medie imprese a restare competitive sui mercati nazionali e internazionali, migliorando contemporaneamente le loro pratiche e le condizioni di lavoro.

14. I Membri dovrebbero facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al finanziamento e al credito a condizioni soddisfacenti. In questa prospettiva:

- (1) tranne nel caso di gruppi imprenditoriali particolarmente vulnerabili, i servizi di credito e gli altri servizi finanziari dovrebbero essere offerti, nella misura del possibile, alle condizioni del mercato, per assicurare la sostenibilità dei tali servizi;
- (2) si dovrebbero prendere misure complementari per semplificare le procedure amministrative, ridurre il costo delle transazioni e superare gli ostacoli derivanti dalla carenza di garanzie, per esempio creando agenzie non governative di distribuzione di crediti e istituzioni finanziarie per lo sviluppo, orientati verso la lotta contro la povertà;
- (3) le piccole e medie imprese potrebbero essere incoraggiate a organizzarsi in associazioni di mutua garanzia;

(4) L'istituzione di organismi di capitale di rischio e di altri enti specializzati nell'aiuto alle piccole e medie imprese innovatrici andrebbe incoraggiata.

15. I Membri dovrebbero considerare politiche appropriate volte a migliorare tutti gli aspetti dell'occupazione nelle piccole e medie imprese, assicurando l'applicazione senza discriminazione di una legislazione protettiva in materia sociale e del lavoro.

16. Inoltre, i Membri dovrebbero:

- (1) facilitare, se opportuno, lo sviluppo di organismi e istituzioni suscettibili di sostenere efficacemente la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese. In materia, si dovrebbe considerare anche la consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- (2) considerare di prendere provvedimenti appropriati al fine di promuovere legami di collaborazione fra le piccole e medie imprese e le imprese più grandi. In questo contesto, si dovrebbero prendere misure per proteggere gli interessi legittimi delle piccole e medie imprese interessate e dei loro lavoratori;
- (3) considerare di prendere provvedimenti atti a promuovere legami tra le piccole e medie imprese, in vista di favorire lo scambio di esperienze nonché la condivisione delle risorse e dei rischi. In questa prospettiva, le piccole e medie imprese potrebbero essere incoraggiate a istituire strutture quali consorzi, reti e cooperative di produzione e di servizi, tenendo conto dell'importanza del ruolo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- (4) considerare di adottare delle misure specifiche a favore di persone appartenenti a determinate categorie della popolazione che aspirano a diventare imprenditori, in particolare: le donne, i disoccupati di lunga durata, le persone colpite dalle misure di adeguamento strutturale o da pratiche restrittive e discriminatorie, i disabili, il personale militare smobilitato, i giovani (inclusi i giovani diplomati), i lavoratori anziani e le persone appartenenti a minoranze etniche e a popolazioni indigene o tribali. L'identificazione precisa di tali categorie dovrebbe avvenire tenendo conto delle priorità e delle condizioni socioeconomiche del paese;
- (5) considerare misure speciali volte a migliorare la comunicazione e le relazioni tra le agenzie governative e le piccole e medie imprese, così come tra queste agenzie e le organizzazioni più rappresentative di tali imprese, in vista di migliorare l'efficacia delle politiche governative in materia di creazione di lavoro;
- (6) incoraggiare il sostegno all'imprenditorialità femminile, riconoscendo la crescente importanza delle donne nell'economia, attraverso misure specialmente concepite per le donne imprenditrici e per quelle che desiderano diventarlo.

V. RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

17. Le organizzazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori dovrebbero considerare di contribuire allo sviluppo delle piccole e medie imprese:

- a) facendosi interpreti presso il governo delle preoccupazioni delle piccole e medie imprese o dei loro lavoratori, secondo i casi;
- b) fornendo servizi di assistenza diretta in ambiti come la formazione, i servizi di consulenza, la facilitazione dell'accesso al credito, la commercializzazione, i consigli in materia di relazioni professionali e la promozione dei legami con imprese più grandi;
- c) collaborando con le istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché con gli organi intergovernativi regionali che sostengono le piccole e medie imprese, segnatamente in materia di formazione, di consulenza, di avvio dell'impresa e di controllo di qualità;
- d) partecipando a consigli, gruppi di lavoro e altri organi istituiti a livello nazionale, regionale e locale per trattare le questioni economiche e sociali importanti che hanno ripercussioni sulle piccole e medie imprese, in particolare le politiche e i programmi;
- e) promuovendo ristrutturazioni economicamente proficue e socialmente innovatrici (in particolare attraverso la riqualificazione e la promozione del lavoro autonomo), accompagnate da dispositivi di protezione sociale appropriati, e partecipando allo sviluppo di queste ristrutturazioni;
- f) partecipando alla promozione dello scambio di esperienze e alla creazione di legami fra le piccole e medie imprese;
- g) partecipando al monitoraggio e all'analisi delle questioni sociali o relative al mercato del lavoro concernenti le piccole e medie imprese, in particolare per quando riguarda le condizioni di lavoro e d'impiego, di protezione sociale e di formazione professionale, e promuovendo, se necessario, misure correttive;
- h) partecipando ad attività volte a migliorare la qualità e la produttività e a promuovere le norme deontologiche, l'uguaglianza di genere e la non discriminazione;
- i) effettuando studi sulle piccole e medie imprese, raccogliendo informazioni statistiche ed altri dati pertinenti per il settore, comprese le statistiche ripartite per sesso e gruppo d'età, e scambiando tali informazioni, insieme all'esperienza acquisita attraverso le buone pratiche, con altri organismi nazionali e internazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- j) fornendo servizi e consulenze sui diritti dei lavoratori, la legislazione del lavoro e la protezione sociale ai lavoratori delle piccole e medie imprese.

18. Le piccole e medie imprese e i lavoratori delle medesime dovrebbero essere incoraggiati a essere rappresentati in maniera adeguata, nel pieno rispetto della libertà sindacale. A questo proposito, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero considerare di estendere la loro base associativa, in modo da includere anche le piccole e medie imprese.

VI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

19. Una cooperazione internazionale appropriata dovrebbe essere incoraggiata nei settori seguenti:

- a)* l'adozione di criteri comuni per la raccolta di dati comparabili, atti a facilitare l'elaborazione delle politiche;
- b)* lo scambio di informazioni ripartite per sesso, gruppo d'età e altri criteri pertinenti circa le pratiche migliori in termini di politiche e di programmi per la creazione di lavoro e il miglioramento della qualità dell'impiego nelle piccole e medie imprese;
- c)* la creazione di legami tra le istituzioni e gli organismi nazionali e internazionali che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese, incluse le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di facilitare:
 - i)* gli scambi di personale, di esperienze e di idee,
 - ii)* gli scambi di materiale didattico, di metodi di formazione e di materiale di riferimento,
 - iii)* la compilazione dei risultati delle ricerche e di altri dati quantitativi e qualitativi relativi alle piccole e medie imprese e al loro sviluppo, ripartiti per sesso e gruppo di età,
 - iv)* l'istituzione di partenariati internazionali e di alleanze di piccole e medie imprese, di accordi di subappalto e di altri rapporti commerciali,
 - v)* lo sviluppo di nuovi meccanismi di scambio di informazioni fra i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori circa l'esperienza acquisita in materia di promozione delle piccole e medie imprese, avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione;
- d)* le riunioni internazionali e gruppi di discussione sugli approcci per la creazione di lavoro attraverso lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto concerne il sostegno all'imprenditorialità femminile. Questi approcci alla creazione di lavoro e promozione dell'imprenditorialità potranno essere utili anche per i gruppi sociali svantaggiati ed emarginati;
- e)* le ricerche sistematiche in contesti e paesi diversi sui fattori chiave di successo per la promozione di piccole e medie imprese che siano, al tempo stesso, efficienti e capaci di creare lavoro, fornendo buone condizioni di lavoro e protezione sociale adeguata;
- f)* la promozione dell'accesso delle piccole e medie imprese e dei loro lavoratori a banche di dati nazionali e internazionali in ambiti quali le opportunità di occupazione, l'informazione sui mercati, la legislazione, la tecnologia e le norme relative ai prodotti.

20. I Membri dovrebbero promuovere il contenuto della presente raccomandazione presso altri organismi internazionali. I Membri dovrebbero inoltre essere disposti, se necessario, a collaborare con questi organismi nell'ambito della valutazione e dell'attuazione delle disposizioni della presente Raccomandazione, tenendo conto del ruolo di primo piano svolto dall'OIL a favore della creazione di lavoro nelle piccole e medie imprese.